

Per le ragioni esposte dall'onorevole Baldini mi auguro che il Governo e la Camera vorranno accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto l'emendamento degli onorevoli Baldini e Monici, perchè sono convinto che le idee svolte dall'onorevole Baldini rispondono ad una necessità per il funzionamento normale di questi enti; ma poichè non è detto in che maniera si provvede alla nomina di questi due rappresentanti della classe operaia propongo che si aggiungano le parole: secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIRARDI, *relatore*. A nome della Giunta del bilancio dichiaro che la Giunta non inserì nel disegno di legge la disposizione proposta dall'onorevole Baldini perchè credeva di farne oggetto di una disposizione generale per tutti gli enti. Comunque, la Giunta è ben lieta di accettare l'emendamento degli onorevoli Baldini e Monici, con la modificazione introdotta dal Governo, intendendosi però che l'emendamento riguardi i rappresentanti delle classi operaie del porto.

PRESIDENTE. Allora l'ordine del giorno dell'onorevole Baldini rimane assorbito dall'emendamento all'articolo 1.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che istituisce in Roma per la durata di anni settanta un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia d'allacciamento, nonchè per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma.

Al primo comma dell'articolo 27 del decreto medesimo sono sostituiti i seguenti:

« Agli stabilimenti industriali di ogni specie, che sorgeranno entro la zona industriale di Roma ed a quelli che ivi si ampliarono o trasformarono, sono estese tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica fissate nella legge 8 luglio 1904, numero 321, concernente provvedimenti per la città di Napoli.

Le medesime disposizioni sono applicabili alle opere ed agli impianti, compiuti tanto dall'Ente, quanto dai privati, per la sistemazione delle vie acquedotti e ferroviarie nella zona industriale suddetta ».

A questo articolo gli onorevoli Monici e Baldini avevano presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere in fine:

« Nel 2° comma dell'articolo 4 del decreto medesimo dopo la lettera f, aggiungere:

g) due dalla classe operaia ».

L'onorevole ministro e la Commissione lo accettano, completandolo però così: « due dalla classe operaia, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 1 con l'emendamento degli onorevoli Monici e Baldini nella formula accettata dal Governo, della quale ho dato ora lettura.

(È approvato).

Viene ora un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro, così formulato:

Art. 2.

« L'articolo 31 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, è modificato come segue:

« Le quote di spese a carico dello Stato di cui ai numeri 1 e 2, lettera n) dell'articolo 18 del presente decreto, stabilite rispettivamente nelle somme di lire 23 milioni e mezzo e di lire 3,600,000, saranno stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici entro i limiti del fondo autorizzato con il decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

« Le quote di spesa a carico dello Stato per la costruzione della ferrovia Roma-Ostia e diramazione, nonchè per la prima dotazione del materiale rotabile e di esercizio, di cui al n. 3, lettera n) del citato articolo 18 saranno stanziati nella parte straordinaria, movimento di capitali, dello stato di previsione sopra menzionato; e nella stessa parte straordinaria spese effettive, saranno altresì stanziati le altre quote a carico dello Stato risultanti dalle disposizioni che precedono.

« Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto allo stanziamento delle somme occorrenti per l'esercizio 1920-21.

(È approvato).